

## ORIENTAMENTI - ATTUALITÀ

---

**DANIELA CHINNICI**

**Sulla testimonianza  
del Presidente della Repubblica  
nel procedimento sulla c.d. Trattativa Stato-Mafia**

L'ammissione della testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel procedimento pendente dinanzi la Corte di Assise di Palermo sembra presentare non pochi profili di criticità, sempre più messi a fuoco man mano che si avvicina la data di assunzione della prova.

Il primo aspetto, che non sembra essere stato adeguatamente approfondito né dai giudici della Corte di Assise né dai commentatori, è inequivocabilmente legato all'oggetto di tale deposizione e cioè all'articolato di prova dedotto dal pubblico ministero sul quale il Capo dello Stato deve essere chiamato a deporre sotto giuramento. Con l'ordinanza ammissiva del 17 ottobre 2013, la Corte di Assise di Palermo ha infatti disposto la testimonianza facendo specifico riferimento al contenuto dell'art. 205, co. 1, c.p.p., il quale ammette tale atto disponendo che debba compiersi nella sede della stessa Presidenza della Repubblica.

Tuttavia, il riferimento all'art. 205 c.p.p. non esaurisce il tema dell'ammissibilità della testimonianza poiché, è di solare evidenza che, anche per il Capo dello Stato, devono applicarsi le regole generali stabilite dagli artt. 194 e ss. c.p.p., secondo cui, peraltro, il testimone è sempre esaminato su fatti determinati e accaduti sotto la sua percezione. Ora, nel caso sottoposto all'esame dei giudici palermitani, la deposizione ha a oggetto eventuali informazioni del Presidente della Repubblica in ordine alle preoccupazioni espresse dal Dott. Loris D'Ambrosio, consigliere giuridico del Quirinale, in una lettera del 18 giugno 2012. In detta missiva, accennando a episodi accaduti nell'arco temporale 1989-1993, quando operava presso l'Alto Commissariato per la lotta alla mafia, il Dott. D'Ambrosio esprimeva "il timore" di "essere stato considerato solo un ingenuo ed utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi". Tale essendo il capitolato di prova, appare evidente che la deposizione del Capo dello Stato non riguarda in alcun modo fatti percepiti dal medesimo e sui quali può essere chiamato a riferire, bensì il contenuto di una missiva scritta da un terzo. In sostanza la

Corte di Assise, pure in possesso di quel documento a firma del Dott. D'Ambrosio, ha disposto l'assunzione di una deposizione sul contenuto di una lettera scritta da un terzo, che il Capo dello Stato si è limitato a ricevere, così estendendo l'oggetto della prova testimoniale a un fatto meramente ipotetico: ossia alla presunta (meglio, ipotetica) spiegazione fornita dal Dott. D'Ambrosio allo stesso Presidente Napolitano.

Ma non solo questo genera dubbio.

Altro profilo di critica consegue alla trasmissione di una personale missiva del Capo dello Stato agli stessi giudici della Corte di Assise; difatti, in data 31 ottobre 2013, il Presidente Napolitano ha espressamente affermato ai giudici della Corte palermitana - con formale comunicazione scritta agli stessi inviata - di non essere mai stato informato dal Dott. D'Ambrosio, né di avere mai richiesto allo stesso, a cosa volesse specificamente riferirsi nella lettera del 18 giugno 2012, così da non potere riferire alcunché sulla questione né, quindi, di potere essere in alcun modo utile all'accertamento dei fatti. E nella stessa lettera, espressamente, il Presidente, con l'evidente intervento del suo *entourage* giudiziario, sollecitava la Corte a fare ricorso ai poteri di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova previsti dall'art. 495, co. 4, c.p.p. poiché a quel punto nulla poteva emergere di interesse. Al proposito, non si può non rilevare come sia per così dire frequente consuetudine dei procedimenti penali dibattimentali l'adozione da parte dei giudici di provvedimenti di revoca parziale delle prove testimoniali quando le stesse non si profilano necessarie per l'accertamento della verità ovvero comportano profili problematici nella assunzione tali da renderle non necessarie.

Anche tale invito veniva però disatteso dalla Corte di Assise, ad avviso della quale sussiste comunque l'interesse all'assunzione di una prova, pure se, sulla circostanza dedotta, il testimone abbia già preavvisato di non essere a conoscenza di alcuna informazione, trattandosi di perplessità e dubbi manifestati da altri in una lettera semplicemente ricevuta dal teste e acquisita agli atti del processo. Con una seconda ordinanza, emessa il 24 settembre 2014, la Corte di Assise, ha imposto lo svolgimento della prova, richiamando, quanto alle concrete modalità di svolgimento, in assenza di qualsiasi disposizione specifica dettata dall'art. 205 c.p.p. che ammette la legittimità dell'istituto, la sola norma applicabile al caso in esame e cioè l'art. 502 c.p.p. sull'esame del teste a domicilio.

Anche questo provvedimento, nella parte in cui ha imposto l'audizione senza tenere conto delle sollecitazioni provenienti dal Quirinale, non manca di destare perplessità, poiché se fosse vero che le parti hanno diritto ad assumere come testi fonti prive di qualsiasi conoscenza specifica e

determinata sui fatti oggetto dell'accertamento giudiziale, invece indicata come oggetto di prova, appare evidente che l'istruzione dibattimentale potrebbe essere a dismisura ampliata sino a trasformarla in un'attività *sine die* o, peggio, *ad libitum*.

Si arriva così ad un ulteriore punto nevralgico - il profilo più critico - che involge la terza ordinanza della Corte di Assise di Palermo sul tema: il diritto degli imputati a essere presenti all'udienza di audizione del Capo dello Stato come testimone. A fronte delle richieste di essere presenti di alcuni imputati, peraltro sottoposti a regime detentivo speciale, e da una delle parti civili, i giudici hanno stabilito di negare loro la partecipazione, con provvedimento adottato lo scorso 9 ottobre, rilevando, peraltro, di non potersi fare applicazione in tal caso dell'art. 502, ultimo comma, c.p.p., secondo cui il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

Gli argomenti che hanno fondato la decisione di escludere la partecipazione degli imputati adottati dalla Corte di Assise di Palermo attengono alla peculiarità del luogo in cui l'esame viene compiuto, sotto i profili della tutela costituzionale garantita allo stesso e dell'immunità della sede, e alla incompatibilità di detta attività di partecipazione con lo stato detentivo speciale dei soggetti richiedenti, sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., per i quali le udienze si svolgono sempre con la "partecipazione a distanza", tramite videoconferenza. In sostanza, la Corte, con l'ordinanza del 9 ottobre 2014, ha immancabilmente riconosciuto l'assoluta peculiarità della deposizione testimoniale del Capo dello Stato, i cui rigorosi limiti sono stati stabiliti dalla pronuncia della Corte costituzionale del 4 dicembre 2012, secondo cui, è bene ricordare, il Presidente non può essere chiamato a deporre né su attività connesse a funzioni presidenziali né su attività informali pure alle stesse coesenziali.

Tuttavia, e senza volere a tutti i costi apparire critici, peraltro consapevoli delle difficoltà di compiere un atto che non ha precedenti, sembra che, al momento della decisione di assumere la deposizione del Capo dello Stato, la Corte di Assise non abbia tanto tenuto conto dell'immunità della sede, dell'impossibilità di assumere dichiarazioni su fatti di terzi, del contenuto inequivocabile dei documenti di cui era in possesso, dei limiti stabiliti dalla Corte costituzionale, tranne poi negare il diritto a presenziare degli imputati, configurando una sorta di *tertium genus* di udienza dibattimentale, alla quale non si applicherebbero né le regole della deposizione a domicilio, di cui all'art. 502 c.p.p. né quelle proprie e tipiche dell'ordinaria udienza

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 3

dibattimentale, inequivocabilmente negando il diritto alla presenza degli imputati e delle altre parti.

Ma il principio costitutivo del giusto processo - la partecipazione - rimane integro: nella “teca sepolcrale” dell'art. 111 della Costituzione italiana.